



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nr. 36 DEL 19/02/2015

OGGETTO:	CONGEDO STRAORDINARIO PER IL CONIUGE CON DISABILITA' D.LGS.151/2001, DIPENDENTE M.M.
-----------------	---

Premesso che in data 30/01/2015 la dipendente di ruolo M.M. (08.05.1960) ha prodotto istanza per la fruizione di un congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità riconosciuto ai sensi del D. LGS. 151/2001, per il periodo 01/02/2015 al 31/01/2016;

Considerato che la stessa ha già usufruito del congedo straordinario per il periodo dal 01/02/2014 fino al 31/01/2015;

Esaminata la Circolare n. 2 del 10.01.2002 dell'INPDAP, ed in particolare il comma 5 dell'art. 42, il quale ribadisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda di *congedi straordinari*, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3 comma 3 della medesima legge;

Visto che la condizione prevista per il beneficio è che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate e che siano conviventi con il richiedente;

Premesso che la domanda deve essere inoltrata all'Ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto a fruirla entro sessanta giorni dalla richiesta e va accompagnata dalla certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, della Legge 104/1992) relativa alla persona da assistere;

Premesso che:

- l'articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011);

- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;

- il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Dato atto che il suddetto dipendente ha trasmesso correttamente la documentazione di rito;

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



Ritenuto di poter accogliere la data richiesta stante che il dipendente risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, di concedere alla dipendente M.M. un congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità convivente, per il periodo 01/02/2015-31/01/2016;

Di precisare che:

- l'articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011);
- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zallocco Patrizia', written over the printed name.